

DELIBERA N. 2/2023

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE FUORI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO

L'UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 gennaio 2023;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);

VISTO l'articolo 17 della legge istitutiva che definisce la composizione del personale dell'Ufficio;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio;

VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio;

VISTO, in particolare, l'articolo 28 del predetto regolamento che stabilisce, tra l'altro, che i dipendenti collocati fuori ruolo e quelli a tempo determinato sono inquadrati, in relazione all'esperienza professionale pregressa e ai titoli posseduti e in base a una delibera del Consiglio, nella stessa area funzionale e allo stesso livello stipendiale previsti per il personale di ruolo dell'Ufficio con analoga esperienza e qualificazione professionale;

VISTA la propria delibera n. 10 del 5 settembre 2019, con cui sono stati definiti i criteri di inquadramento del personale fuori ruolo dell'Ufficio;

RITENUTO di dover disciplinare l'inquadramento del personale a tempo determinato in modo analogo a quanto previsto per il personale fuori ruolo, in accordo con quanto previsto dal richiamato art. 28;

Su proposta della Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

(Criteri per l'inquadramento del personale fuori ruolo e a tempo determinato)

1. Il personale delle amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico e il personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è inquadrato nell'area funzionale corrispondente a quella di provenienza, secondo la tabella di

equiparazione di cui all'Allegato 2 al regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB.

2. I livelli stipendiali di inquadramento presso l'Ufficio sono individuati, ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento, sulla base dell'esperienza professionale pregressa, secondo i seguenti criteri:
  - a) al personale già inquadrato come dirigente di prima fascia, dirigente di ricerca, professore ordinario, o equiparato, è attribuito, per ogni triennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell'area funzionale degli esperti senior a partire dal livello ottavo, fino a un massimo di sei livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell'eventuale svolgimento nel settore privato, in data antecedente, di funzioni di direzione e coordinamento equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
  - b) al personale già inquadrato come dirigente di seconda fascia, primo ricercatore/ primo tecnologo, professore associato, o equiparato, è attribuito, per ogni triennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell'area funzionale degli esperti senior, fino a un massimo di sette livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, dell'eventuale svolgimento nel settore privato, in data antecedente, di funzioni di direzione e coordinamento equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
  - c) al personale già inquadrato in una qualifica corrispondente all'area funzionale di esperto è attribuito un livello stipendiale per ogni triennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, fino a un massimo di quattro livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell'eventuale svolgimento nel settore privato, in data antecedente, di funzioni equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
  - d) al personale già inquadrato in una qualifica corrispondente all'area funzionale di coadiutore è attribuito un livello stipendiale per ogni triennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, fino a un massimo di tre livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell'eventuale svolgimento nel settore privato, in data antecedente, di funzioni equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
3. Ai fini del computo di cui al comma 2, nel caso le funzioni siano state esercitate per periodi superiori a due anni, si applica l'arrotondamento per eccesso.
4. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche al personale a tempo determinato selezionato attraverso procedure comparative.
5. Per il personale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in considerazione dei principi costituzionali di autonomia degli organi legislativi e delle specificità delle relative carriere professionali, si procede all'inquadramento nelle aree funzionali d'intesa

con l'amministrazione parlamentare di appartenenza. Il trattamento economico del medesimo personale nonché la ripartizione dei relativi oneri tra l'Ufficio e l'amministrazione parlamentare di appartenenza sono determinati tenendo conto di quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna Camera.

6. L'inquadramento nelle aree funzionali e il livello stipendiale di ciascun dipendente è determinato con atto del Direttore generale in applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
7. La presente sostituisce la precedente delibera n. 10 del 5 settembre 2019 con decorrenza immediata.

Roma, 17 gennaio 2023

Prof.ssa Lilia Cavallari

